

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2973

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati PELLEGRINO, DE PASQUALE, ZOBOLI,
MAGLIETTA, SILVESTRI, KUNTZE**

Presentata il 20 aprile 1961

**Estensione del trattamento di quiescenza
degli aiutanti ufficiali giudiziari ai messi di conciliazione**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto a tutti voi che la stragrande maggioranza dei messi di conciliazione non gode di alcuna forma previdenziale.

È fra le poche categorie di lavoratori che nella Repubblica italiana non è, anche minimamente, socialmente garantita secondo il precetto costituzionale che riconosce a tutti i lavoratori il diritto di avere preveduti ed assicurati « i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

Ora in questi ultimi anni vaste e numerose categorie di cittadini lavoratori hanno conquistato concretamente, con appositi atti

legislativi, il diritto programmato nella Costituzione.

Non si può negare questo diritto ai messi di conciliazione, che peraltro sono fra le categorie di lavoratori più disagiate essendo i loro proventi notoriamente molto bassi e tali da non assicurare non solo un decoroso tenore di vita alle loro famiglie, ma alle volte addirittura nemmeno il minimo indispensabile necessario alla vita. Inoltre la loro vecchiaia sarà paurosamente incerta mancando ogni mezzo pensionistico.

Perciò affidiamo questa nostra proposta di legge alla sensibilità umana e civile degli onorevoli colleghi, confidando nella favorevole accoglienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il trattamento previdenziale di cui godono gli aiutanti ufficiali giudiziari nelle forme ed alle condizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive aggiunte e modificazioni, è esteso ai messi di conciliazione.

ART. 2.

All'onere derivante dal contributo dello Stato per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio 1961-62 mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 394 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.